



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – **Vimodrone**
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI

Registro Interno n. 9

Registro Generale n. **121**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
CULTURA E ATTIVITA' PROMOZIONALI**

Assunta nel giorno 03-03-2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA' STRUMENTALI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLA
PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PIAVE

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la determinazione registro generale n. 999 del 23/12/2019 con cui, per tutte le motivazioni ivi indicate, si è palesata la necessità di acquisire il servizio avente ad oggetto le attività strumentali di gestione della palestra sita in Vimodrone via Piave 60 e si è attivata la procedura di indagine di mercato, approvando all'uopo apposito avviso e impegnando la spesa, per individuare tra le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, almeno 5 operatori da valutare nell'ambito della procedura ex articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 nell'ambito con urgenza il servizio di recapito della posta comunale in partenza su cartaceo, essendo l'attuale appalto in scadenza;

Dato atto come:

- è stata inserita nella programmazione biennale 2019-2020 dei beni e servizi di cui all'articolo 21 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 approvata con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 153 del 29/10/2018 poi confluita nel Dup 2019-2021, e successivamente modificata con i seguenti atti, tutti via via recepiti nel Dup 2019-2021 e segnatamente deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 04/02/2019, deliberazione della G.C. n. 101 del 19/06/2019 deliberazione della G.C. n. 113 del 01/07/2019 deliberazione della G.C. n. 141 del 07/10/2019 e deliberazione della G.C. n. 191 del 4/12/2019;
- Il codice unico di intervento (CUI) dell'appalto in oggetto è il seguente S07430220157201900025 ;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Panigatti, già indicato come RUP nell'atto di programmazione di cui all'art. 21, comma 1, del D.lgs. 50/2016, e che risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto

all'incarico in questione;

Visto il comma 1 art. 449. della legge 296 del 2006, come modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015 che prevede che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il Comune può ricorrere alle convenzioni quadro stipulate da Consip o dalla centrale regionale di riferimento ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti

Rilevato come il Rup abbia verificato che per l'acquisizione di detti servizi non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune.

Verificato come ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. n. 50/2016 è stato redatto il progetto di servizio composto dai seguenti documenti, dando atto che lo schema di contratto è stato predisposto dal Settore Contratti e Affari legali sulla base delle indicazioni fornite dal Rup all'intero del capitolato: capitolato, quadro economico, stima del servizio, relazione contenente altresì l'indicazione dei requisiti minimi e i criteri premiali da applicare per la valutazione delle offerte, bozza atto denominato nomina del responsabile del trattamento dei dati, schema di contratto, dando atto che si è reputato non sussistenti rischi da interferenza e si è reputato di non procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del D.lgs. n. 81/2008, da cui risulta che:

- l'istituto che si intende utilizzare è l'appalto di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni tutte riconducibili ad una unica prestazione principale riconducibile ai servizi di gestione di impianti sportivi rientranti nel cpv 92610000, dando atto che detto cpv è ricompreso nell'allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 ossia servizi di cui agli artt. 140, 143 e 144 del D.lgs. n. 50/2016 nella categoria dei "servizi amministrativi, sociali in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura, per i quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI sez. IV, applicandosi altresì la disciplina di cui all'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 per gli importi sotto soglia. Si è reputato di dimensionare detto appalto per mesi 36 con scansioni temporali maggiormente declinate nel capitolato cui si rinvia
- si è effettuato il quadro economico dell'appalto e la stima dei servizi, contenuto nell'ambito degli atti progettuali, da cui si ricava che il dimensionamento economico complessivo, da porre a base di gara, è di euro 57.000,00 oltre iva. Si è valutato che non sussistono rischi per la sicurezza da interferenza e quindi gli oneri ad essa afferenti sono pari a 0. Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.lgs. n. 50/2016 l'importo posto a base comprende i costi della manodopera che si sono stimati pari a euro 45.600,00 calcolati sulla base degli elementi indicati nel progetto di servizio.
- Le attività sono contabilizzate a corpo;
- Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere l'appalto in lotti in quanto le attività in esso dedotte saranno effettuate all'interno di un unico immobile e sotto il profilo prestazionale necessitano di una gestione congiunta e integrata, tenuto conto altresì del ridotto dimensionamento economico, che in caso di suddivisione in lotti sarebbe antieconomico;
- relativamente all'oggetto dell'appalto, si rinvia a quanto indicato nel capitolato e si rileva come per i servizi dedotti nello stesso si ritengono applicabili i criteri ambientali

minimi (CAM) per servizio di pulizia, adottati con DM 24/05/2012, pubblicato nella G. U. n. 142 del 20/06/2012. Inoltre, con riferimento all'applicazione della clausola sociale si rileva la non operatività della stessa, data la peculiarità della tipologia del servizio e degli operatori che lo gestiranno, effettuato nella maggior parte dei casi da personale volontario afferente agli operatori

- si è deciso, alla luce del decreto n. 32/2019 che ha innovato, tra le altre disposizioni, anche l'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016, di stabilire quale quota massima del subappalto la percentuale del 40%;

Ritenuto per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dell'appalto di che trattasi:

- di attivare la procedura ex art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, alla luce dalle modifiche operate dalla legge n. 55/2019, una consultazione tra almeno 5 operatori individuati previa indagine di mercato. Si considera infatti che, tenuto conto dell'importo dell'appalto e delle relative caratteristiche tecniche, non sussiste un interesse transfrontaliero. Si ritiene di attivare la procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto detta procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dello stesso, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre la scelta di attivare una procedura ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 risulta anche appropriata se si considera che l'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;
- di fissare quale criterio di valutazione, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 secondo il miglior rapporto qualità (assegnando n. 70 punti all'offerta tecnica da valutare secondo i criteri e sub criteri indicati negli elaborati progettuali) e prezzo (assegnando n. 30 punti al prezzo offerto e fissando per l'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica la formula bilineare prevendendosi le riparametrazioni secondo quanto indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia, da svolgere sul sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, piattaforma Sintel. Si considera infatti che, tenuto conto dell'importo dell'appalto e delle relative caratteristiche tecniche, non sussiste un interesse transfrontaliero. Si ritiene di attivare la procedura ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto detta procedura è maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dello stesso, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, tenuti in considerazione i costi ed i tempi necessari di espletamento. Inoltre la scelta di attivare una procedura ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 risulta anche appropriata se si considera che l'art. 36, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 ha disposto che le procedure sotto soglia devono comunque risultare rispondenti ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016;

Dato atto come con la determinazione registro generale n. 999 del 23-12-2019 sopra

citata è stata attivata l'indagine di mercato, mediante la pubblicazione sul sito del Comune e sulla piattaforma telematica Sintel di un avviso di manifestazione di interesse dal 23/12/2019 al 17/01/2020 e successivamente protratto ulteriormente da 17/01/2020 al 28/01/2020 con l'obiettivo di provare a raggiungere un numero di almeno 5 operatori interessati. L'esito dell'indagine di mercato è contenuto nel verbale, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, che con il presente atto si approva e in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare. Da esso si rileva che hanno manifestato interesse all'invito un numero di operatori inferiori a quello previsto nell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016. Stante la peculiarità del servizio ed il relativo mercato, visti i tempi di pubblicazione dell'avviso di indagine e le relative risultanze, si ritiene che non sussistano sul mercato altri operatori economici interessati alla partecipazione dell'appalto e pertanto il numero degli invitabili alla procedura risulta essere quello derivante dall'indagine di mercato espletata. Per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016, detto verbale non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte.

Ritenuto altresì:

- di affidare la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- in particolare tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc;
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 e, sulla base degli elementi sopra esposti cui si rinvia integralmente e contenuti nel progetto si rileva che:

- **il fine** del contratto è quello di poter acquisire un servizio di supporto all'Ufficio Sport del Comune per garantire l'espletamento della pratica sportiva alla comunità locale;
- **l'oggetto** e le clausole essenziali sono contenuti nel capitolato e nella bozza di contratto e negli altri atti progettuali, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **la forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la scrittura privata in modalità elettronica, le cui clausole saranno conformi a quelle contenute nella bozza di contratto, integrata dall'offerta prodotta in sede di gara;
- **la modalità di scelta del contraente** è quella sopra indicata ossia la procedura ex art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, alla luce delle modifiche operate dalla legge n. 55/2019, una consultazione tra operatori individuati previa indagine di mercato da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti negli elaborati progettuali, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte almeno 15 giorni;

Ritenuto quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura sarà operata una "migrazione" in capo al Rup del Comune di Vimodrone in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di cui si tratta, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l'Anac e verso l'Osservatorio come previsto nell'accordo consortile summenzionato;

Dato atto che il quadro economico dell'affidamento è quello contenuto negli atti progettuali allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed occorra procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro complessivi 69.540,00 iva compresa così imputati:

- €. 14.818,82=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2020;
- €. 180,00=i.c. all'int. 0602103 cap. 1367.01 "Giovani e prevenzione" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2020;
- €. 23.000,00=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2021;
- €. 180,00=i.c. all'int. 0602103 cap. 1367.01 "Giovani e prevenzione" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2021;
- €. 23.000,00=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2022;
- €. 180,00=i.c. all'int. 0602103 cap. 1367.01 "Giovani e prevenzione" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2022;
- €. 8.181,18=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del D.lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti né del Responsabile del procedimento né del Responsabile dell'Ufficio come operante come CUC;
- si è effettuato l'accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si

intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

Richiamati:

- il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183, comma 1 e 191 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- la legge 13/08/2010, n. 136;
- l'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
- IL d.lgs. n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il combinato disposto dall'art. 31 e 38 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Visto:

- la delibera di C.C. n. 85 del 19/12/2019 di approvazione della nota di aggiornamento DUP 2020/2022;
- delibera di C.C. n. 86 del 19/12/2019 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la delibera di G.C. n.211 del 23/12/2019 di assegnazione delle dotazioni di competenza PEG triennio 2020-2022;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità ed il vigente Regolamento di Organizzazione;
- Visto il decreto n. 6 del 20/05/2019 di nomina del responsabile del Settore Servizi alla Persona

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa che si intendono qui integralmente riportati

1. Di procedere con l'approvazione degli elaborati progettuali sopra riportati, costituiti da: capitolato, quadro economico, stima del servizio, relazione contenente altresì l'indicazione dei requisiti minimi e i criteri premiali da applicare per la valutazione delle offerte, bozza atto denominato nomina del responsabile del trattamento dei dati, schema di contratto, facenti parte del progetto relativo all'appalto per l'affidamento delle attività strumentali afferenti alla gestione della palestra scolastica di via Piave

2. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto le attività strumentali afferenti alla gestione della palestra scolastica di via Piave, secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto nonché alle indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente, dando che per la scelta dell'operatore cui affidare detto appalto si attiverà una procedura ex art. 36 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede, alla luce dalle modifiche operate dalla legge n. 55/2019, una consultazione tra operatori economici individuati previa indagine di mercato da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di affidamento è quello

dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Di approvare l'esito dell'indagine di mercato attivata con determinazione registro generale n.999/2019 contenuto nel verbale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui sono enucleati gli operatori economici da invitare. Per motivi di riservatezza contenuti nell'articolo 53 del D.lgs. n. 50/2016 , detto verbale non viene reso visibile e quindi pubblicato fino al termine di scadenza delle offerte.

4 Di inviare l'esito dell'indagine di mercato di cui al punto 3 all'Ufficio comune operante come CUC per poter espletare quanto previsto al successivo punto 5 del presente atto.

5. Di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi all'Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compresa la pubblicazione degli atti, l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata.

6. Di procedere ad assumere il conseguente impegno di spesa necessario per l'appalto di che trattasi pari a complessivi €. 69.540,00, dando atto che la copertura finanziaria relativa ai pagamento del servizio in oggetto è stata determinata da mezzi propri dell'Ente, così suddiviso:

- €. 14.818,82=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2020;
- €. 180,00=i.c. all'int. 0602103 cap. 1367.01 "Giovani e prevenzione" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2020;
- €. 23.000,00=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2021;
- €. 180,00=i.c. all'int. 0602103 cap. 1367.01 "Giovani e prevenzione" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2021;
- €. 23.000,00=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2022;
- €. 180,00=i.c. all'int. 0602103 cap. 1367.01 "Giovani e prevenzione" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2022;
- €. 8.181,18=i.c. all'int. 0601103 cap. 852.01 "Attività strumentali centri sportivi" COD SIOPE 1306 del Bilancio 2023;

7. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio operante come cuc per gli adempimenti di competenza nonché al servizio finanziario per quanto di competenza.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Panigatti Roberto